

Le misure di prevenzione personali

Dott. Edoardo Zuffada, borsista post-doc F.Ili Confalonieri

16 settembre 2021



Le misure di prevenzione personali disciplinate dal codice antimafia

- 1) Avviso orale** (art. 3 cod. antimafia)
- 2) Foglio di via obbligatorio** (art. 2 cod. antimafia)
- 3) Sorveglianza speciale di pubblica sicurezza** (artt. 6 ss. cod. antimafia)

Le misure di prevenzione personali c.d. «speciali»

- 1) **Espulsione amministrativa dello straniero** (art. 13 d.lgs. n. 286/1998)
- 2) **Misure di prevenzione per i tossicodipendenti** (art. 75-*bis* d.P.R. n. 309/1990)
- 3) **Misure di prevenzione per i minori** (art. 25 r.d. n. 1404/1934)
- 4) **Ammonimento per gli *stalker*** (art. 8 d.l. n. 11/2009 conv. l. n. 38/2009)
- 5) **D.A.SPO.** (l. n. 401/1989)
- 6) **c.d. D.A.SPO. urbano** (d.l. n. 14/2017 conv. l. n. 48/2017)

L'avviso orale (art. 3 cod. antimafia)

- consiste in un **richiamo formale** da parte del Questore;
- i suoi **presupposti applicativi** sono:
 - 1) l'inquadramento del soggetto in una delle fattispecie di pericolosità generica (art. 1 cod. antimafia)
 - 2) la pericolosità per la sicurezza pubblica del soggetto
- non incide direttamente sui diritti dell'avvisato;
- può essere corredato da taluni **divieti** (art. 3 co. 4), la cui violazione è sanzionata penalmente (art. 76 co. 2);
- è dubbio se si applichino all'avvisato le disposizioni di cui agli artt. 73, 79 e 80 cod. antimafia;

L'avviso orale (art. 3 cod. antimafia)

- **non** ha una **durata massima** prestabilita;
- può essere **revocato** in qualsiasi momento su richiesta dell'avvisato (art. 3 co. 3);
- può essere **impugnato**:
 - in sede amministrativa: a) mediante ricorso gerarchico al Prefetto entro 30gg dalla notificazione del provvedimento (ovvero entro 60gg, se l'avvisato ha presentato richiesta di revoca e questa è stata respinta); b) mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120gg dalla notificazione del provvedimento;
 - in sede giurisdizionale, mediante ricorso al T.a.r.

Il foglio di via obbligatorio (art. 2 cod. antimafia)

- è di competenza del Questore;
- i suoi **presupposti applicativi** sono:
 - 1) l'inquadramento del soggetto in una delle fattispecie di pericolosità generica (art. 1 cod. antimafia)
 - 2) la pericolosità per la sicurezza pubblica del soggetto
 - 3) il soggetto deve trovarsi fuori dei luoghi di residenza
- presenta un **duplice contenuto**:
 - a) l'ordine di rimpatrio nel comune di residenza
 - b) il divieto di ritornare nel comune dal quale il soggetto è stato allontanato
- la sua inosservanza è **sanzionata penalmente** (art. 76 co. 3 cod. antimafia; art. 163 co. 2-4 Tulp);

Il foglio di via obbligatorio (art. 2 cod. antimafia)

- ha una **durata** massima di 3 anni;
- alla sua applicazione seguono alcuni **effetti**:
 - a) circostanze aggravanti di cui agli artt. 71 e 72 cod. antimafia
 - b) contravvenzione di cui all'art. 73 cod. antimafia
 - c) verifiche fiscali di cui all'art. 79 cod. antimafia
 - d) obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali di cui all'art. 80 cod. antimafia
- può essere **impugnato**:
 - in sede amministrativa: a) mediante ricorso gerarchico al Prefetto entro 30gg dalla notificazione del provvedimento; b) mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120gg dalla notificazione del provvedimento;
 - in sede giurisdizionale, mediante ricorso al T.a.r.

La sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (artt. 6 ss. cod. antimafia)

- è una misura di prevenzione **giurisdizionale**;
- i suoi **presupposti applicativi** sono:
 - 1) l'inquadramento del soggetto in una delle fattispecie di pericolosità di cui all'art. 4 cod. antimafia
 - 2) la pericolosità per la pubblica sicurezza del soggetto
- si presenta in **tre diverse tipologie**:
 - a) sorveglianza speciale semplice
 - b) sorveglianza speciale qualificata dal divieto di soggiorno
 - c) sorveglianza speciale qualificata dall'obbligo di soggiorno

La sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (artt. 6 ss. cod. antimafia)

- è corredata da numerose **prescrizioni**, così classificabili:
 - A. prescrizioni obbligatorie** (che si applicano in ogni caso: art. 8 co. 4; che si applicano in ogni caso in cui il destinatario della sorveglianza speciale sia persona indiziata di vivere con il provento di reati: art. 8 co. 3)
 - B. prescrizioni facoltative a contenuto vincolato** (art. 8 co. 5 II parte e co. 6; art. 3 co. 4)
 - C. prescrizioni facoltative a contenuto libero** (art. 8 co. 5 I parte)

La sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (artt. 6 ss. cod. antimafia)

- la **violazione** delle prescrizioni è **sanzionata penalmente** (art. 75 cod. antimafia)

In particolare, vanno ricordate le seguenti pronunce:

- ❖ in relazione alle prescrizioni di «vivere onestamente e rispettare le leggi»: Cass., sez. un., 27 aprile (dep. 5 settembre) 2017, n. 40076, Paternò; Corte cost., sent. 24 gennaio-27 febbraio 2019, n. 25;
- ❖ in relazione al «divieto di partecipare a pubbliche riunioni»: Cass., sez. un., 28 marzo (dep. 18 novembre) 2019, n. 46595, Acquaviva;
- ❖ in relazione alla mancata esibizione della carta di permanenza: Cass., sez. un., 29 maggio (dep. 24 luglio) 2014, n. 32923, Sinigaglia.

La sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (artt. 6 ss. cod. antimafia)

- alla sua applicazione conseguono numerosi **effetti**:
- a) circostanze aggravanti di cui agli artt. 71 e 72 cod. antimafia
 - b) contravvenzione di cui all'art. 73 cod. antimafia
 - c) in caso di condanna a pena detentiva non inferiore ai sei mesi per un reato commesso dopo il decreto applicativo della sorveglianza speciale, il giudice può applicare la libertà vigilata (art. 75 co. 4 cod. antimafia)
 - d) verifiche fiscali di cui all'art. 79 cod. antimafia
 - e) obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali di cui all'art. 80 cod. antimafia
 - f) obbligo di versamento di una cauzione (art. 31 cod. antimafia)
 - g) divieti e decadenze rispetto all'esercizio di attività economiche e imprenditoriali (art. 67 cod. antimafia)
 - h) disciplina peculiare in materia di fermo e di intercettazioni (artt. 77 e 78 cod. antimafia)
 - i) c.d. incapacità morali previste dal c.p.p.
 - j) impossibilità di ottenere il passaporto o suo ritiro (artt. 3 lett. e, 12 l. n. 1185/1967)
 - k) impossibilità di conseguire la patente di guida o sua revoca (art. 120 cds)
 - l) impossibilità di conseguire la patente nautica o sua revoca (artt. 37 e 41 d. n. 146/2008)
 - m) limitazione dei diritti politici: a) perdita dell'elettorato attivo per tutta la durata della misura; b) incandidabilità alle cariche elettive regionali e negli enti locali per i sorvegliati speciali portatori di pericolosità qualificata di cui all'art. 4 lett. a o b; c) divieto di attività di propaganda elettorale per il periodo compreso tra la presentazione delle liste e dei candidati e la chiusura delle operazioni di voto

La sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (artt. 6 ss. cod. antimafia)

- possono essere adottati **provvedimenti di urgenza** dal Presidente del Tribunale nelle more del procedimento di prevenzione (art. 9 cod. antimafia):
In particolare:
 - a) il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di qualunque altro documento equipollente
 - b) l'imposizione in via provvisoria del divieto o dell'obbligo di soggiorno
- la sua **durata** è compresa tra 1 e 5 anni;
- può essere in ogni momento **modificata (*in melius* o *in peius*) o revocata** dal giudice che l'ha disposta (art. 11 co. 2 cod. antimafia);

La sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (artt. 6 ss. cod. antimafia)

- la sua esecuzione è **sospesa** durante il periodo trascorso in **custodia cautelare** e durante il periodo di espiazione della **pena detentiva** (art. 14 co. 2-*bis* e 2-*ter* cod. antimafia);
- per quanto riguarda i **rapporti con le misure di sicurezza**:
 - prevalenza della misura di sicurezza sulla sorveglianza speciale semplice (art. 13 cod. antimafia)
 - se invece si tratta di sorveglianza speciale qualificata dall'obbligo di soggiorno (art. 15 co. 2 cod. antimafia): a) prevalenza della sorveglianza speciale sulla libertà vigilata, che trova applicazione dopo l'esecuzione della misura di prevenzione; b) prevalenza della misura di sicurezza detentiva sulla sorveglianza speciale, che rimane assorbita

La sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (artt. 6 ss. cod. antimafia)

- presenta interferenze **con istituti *lato sensu* premiali**:
 - rapporti con la **sospensione condizionale della pena**
 - rapporti con l'**affidamento in prova ai servizi sociali**
 - rapporti con la **liberazione anticipata**

La riabilitazione (art. 70 cod. antimafia)

Dopo tre anni dalla cessazione della misura di prevenzione personale – ovvero dopo cinque anni, nel caso in cui la sorveglianza speciale sia stata applicata a soggetti inquadrati nelle fattispecie di cui all'art. 4, lett. a) e b) – l'interessato può ottenere «la cessazione di tutti gli effetti pregiudizievoli riconnessi allo stato di persona sottoposta a misure di prevenzione nonché la cessazione dei divieti previsti dall'art. 67» qualora egli abbia dato «prova costante ed effettiva di **buona condotta**».

La competenza a decidere sull'istanza di riabilitazione spetta alla Corte d'appello nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria che ha disposto l'applicazione dell'ultima misura di prevenzione.